



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)  
SETTORE 4 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

---

*Assunto il 11/06/2020*

*Numero Registro Dipartimento: 458*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 6306 del 12/06/2020**

**OGGETTO: REVOCA A.I.A. DI CUI AL DDG N. 22556 DEL 23.12.2008 E S.M.I. (DDG N. 4541 DEL 15.04.2014 - MODIFICA - E NOTA PROT. N. 354623 DEL 11.11.2014 - RINNOVO EX LEGE) "IMPIANTO DI DEPURAZIONE E TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI E NON" SITO IN LOC. MUCCONE, DEL COMUNE DI BISIGNANO" .**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTA** la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore;

**VISTA** la D.G.R. n° 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999 e ss.mm.ii., recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

**VISTA** la legge regionale n°34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

**VISTA** la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 e s.m.i., con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa sulla base delle intervenute esigenze gestionali della Giunta Regionale;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 79 del 24/06/2019 avente ad oggetto: "Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo - conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Ambiente e Territorio" della Giunta della Regione Calabria";

**VISTO** il DDG n. 16844 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Deliberazioni di Giunta Regionale n. 512/2019 e 513/2019 - Conferimento incarico di dirigenza del settore valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Dipartimento Ambiente e Territorio all'ing. Antonio Augruso";

**VISTA** la DGR n. 89 del 15/05/2020 con la quale la Giunta Regionale - nelle more della complessiva riorganizzazione delle strutture amministrative il cui iter è stato avviato con la deliberazione di G.R. n. 45/2020 e della definizione delle conseguenti procedure di legge per l'individuazione dei Dirigenti generali titolari dei Dipartimenti - ha individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Ambiente e Territorio" la Dssa. Reillo Orsola, Dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria, precisando che la suddetta nomina è risolutivamente condizionata all'individuazione del Dirigente titolare;

**VISTO** il DPGR n.63 del 18/05/2020 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Ambiente e Territorio" della Giunta della Regione Calabria" alla dr.ssa Orsola Renata Maria Reillo

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e il connesso Regolamento Regionale n.3/08 "Regolamento Regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali";

**VISTO** il Regolamento regionale n. 5 del 14.05.2009 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientale";

**VISTA** la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l'istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

**VISTA** la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS -VIA - AIA - VI";

**VISTO** il DDG n.5192 del 30/04/2014 e s.m.i. con il quale, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L. R. 39/2012, sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV)

**VISTO** il D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs 59/2005 trasponendolo di fatto interamente nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al Titolo III bis;

**LETTO** il D.Lgs n. 128 del 29 giugno 2010 con particolare riferimento all'introduzione dell'articolo 29-quattordicesimo del D.Lgs 152/06 riguardante le sanzioni in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali;

**VISTO** il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" contenente modifiche al Titolo IIIbis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

**Premesso che:**

- 1) Con il DDG n.1966 del 27.02.2020 è stata disposta la sospensione dell'Autorizzazione Integrale Ambientale di cui al DDG n. 22556 del 23.12.2008 e s.m.i. (DDG n. 4541 del 15.04.2014)

rilasciata alla ditta Consuleco srl. per un "Impianto di depurazione e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non", sito in loc. Muccone del Comune di Bisignano (CS) [Codici IPPC 5.1 e 5.3];

- 2) Tale decreto è stato assunto a seguito dell'acquisizione agli atti del Dipartimento, con protocollo n. 73598 del 20.02.2020, del provvedimento del 10.02.2020 emesso dal GIP di Cosenza con cui è stato disposto il sequestro preventivo dell'impianto sopradescritto e designato un amministratore giudiziario per assicurare la continuità delle sole attività proprie del depuratore comunale (affidate dal Comune di Bisignano in gestione alla Consuleco srl), essenziali alla depurazione delle acque reflue del medesimo Comune;
- 3) Le ipotesi di reato all'uopo contestate al gestore dell'impianto sono state quelle previste e punite dagli artt. 110 e 452bis, comma 2, c.p., nonché l'illecito amministrativo di cui all'art. 25undecies comma 1 lett. a) del D. lgs n. 231/01, per come meglio specificate nel sequestro preventivo di cui sopra; in particolare, al predetto gestore risulta contestato lo sversamento nel fiume Mucone di "svariati quantitativi di rifiuti e reflui fognari non correttamente trattati e depurati", idonei a determinare evidenti impatti negativi sul corpo idrico ricettore;
- 4) Successivamente all'emissione del provvedimento di sequestro, con nota prot.2891.08.09.01 trasmessa il 4.03.2020 del Comando NOE di Cosenza, è stata comunicata l'avvenuta adozione nei confronti della società Consuleco srl della misura cautelare di cui all'art. 45 del d.lgs 231/2001 dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di depurazione delle acque reflue e del trattamento dei rifiuti liquidi;
- 5) Con Ordinanza n. 7 del 5.03.2020, il Comune di Bisignano ha disposto il divieto assoluto per la società Consuleco srl di scaricare in pubblica fognatura le acque reflue provenienti dall'impianto;

**CONSIDERATO** che il D. lgs n.231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società anche in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio;

**DATO ATTO che** l'intervenuta interdizione della società Consuleco srl riguarda, oltre che l'attività di depurazione delle acque reflue, anche quella di trattamento dei rifiuti liquidi oggetto dell'AIA di cui al DDG n. 22556 del 23.12.2008 e s.m.i.;

**RILEVATO** che con l'interdizione de qua è venuta meno la c.d. idoneità tecnica del gestore all'esercizio delle attività autorizzate e comporta, di fatto, la chiusura dell'azienda;

**TENUTO CONTO, pertanto, che**

- la gravità e reiterazione degli illeciti commessi, per come emersi negli accertamenti investigativi in parola, - pur trattandosi di condotte non afferenti inosservanze delle prescrizioni AIA sui processi di trattamento, **ma di attività illecite** dovute allo scarico di rifiuti liquidi (senza trattamento alcuno), direttamente nella condotta fognaria di scarico e, quindi, nelle acque del fiume - hanno gettato ombre sull'operato della società Consuleco srl e fanno sorgere ragionevoli dubbi nella capacità della stessa, quale gestore IPPC, di assicurare il rispetto delle modalità operative previste nell'autorizzazione;
- ciò trova conferma nell'applicazione della misura cautelare di cui sopra che, ai sensi dell'art. 45 D. lgs n. 231/2001, ricorre "quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede";
- tra i presupposti di applicazione delle misure interdittive vi è, tra l'altro, la reiterazione degli illeciti;
- l'interdizione de qua fa venire meno l'idoneità tecnica del gestore, ossia la disponibilità di attrezzature, mezzi di trasporto e di personale addetto, quale requisito necessario alla titolarità dell'autorizzazione;
- tale misura, inoltre, unitamente al quadro indiziario descritto nel provvedimento di sequestro preventivo, incide sulla suddetta idoneità, non solo sotto il profilo della sussistenza dei requisiti tecnici e della capacità finanziaria, ma anche sulla ricorrenza dei requisiti soggettivi di onorabilità e integrità morale (c.d. requisiti morali del gestore ambientale);
- le condotte poste in essere dal gestore Consuleco srl, ossia gli scarichi ripetuti e continui (dal febbraio 2018 al novembre 2019) di rifiuti liquidi nel Fiume Mucone, hanno determinato - per come riportato nel provvedimento di sequestro - gravi situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente e per la salute pubblica;

- tale situazione costituisce presupposto per l'adozione da parte dell'autorità competente AIA delle misure di cui all'art.29 decies, co 9 D.lgs 152/2006;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'avvenuta comunicazione del provvedimento di interdizione ex art 231/2001, sono intervenute le misure adottate dal Governo per fare fronte all'emergenza da COVID-19, le quali hanno avuto inevitabili ripercussioni anche sulla tempistica dei procedimenti amministrativi;

**TENUTO CONTO** a riguardo di quanto previsto dall'art.103 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 e ss.mm.i. per tutti i termini (propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) previsti nei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli di sospensione e di revoca dei titoli abilitativi;

**RILEVATO** che, comunque, nel caso di specie, ai fini della tutela ambientale, era stato adottato il DDG n.1966 del 27.02.2020 idoneo ad impedire nell'immediato la possibilità di conferimenti di rifiuti in impianto ed il verificarsi di possibili condotte illecite collegate agli stessi;

**VALUTATO** che, allo stato attuale, pur ribadendo l'efficacia, nei termini sopradescritti del provvedimento di sospensione già adottato, debbano essere considerati i fatti ulteriori soprarichiamati;

**ATTESO** che il Titolo IIIBIS del D.lgs 152/2006, per come modificato dal D. lgs n. 46/2014, nel prevedere i provvedimenti di natura "inibitoria" e/o "ripristinatoria", stabilisce una "progressione" sanzionatoria graduale, prevedendo "la revoca e la chiusura dell'installazione nel caso reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente" art. 29decies co. 9 lett. c) D.lgs152/2006;

**DATO ATTO**, altresì, che, oltre all'accertata situazione di reiterazione delle violazioni che hanno determinato situazioni di pericolo alla salute umana e danno all'ambiente, risultano venuti meno alcuni requisiti/condizioni necessari al mantenimento della titolarità dell'AIA in capo alla Consuleco srl;

**RITENUTO** di poter, alla luce dell'interdizione dall'esercizio dell'attività disposta ai sensi dell'art. 45 del D. lgs 231/2001, considerare sussistenti le condizioni per l'applicazione della revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDG n. 22556 del 23.12.2008 e s.m.i. (DDG n. 4541 del 15.04.2014;)

**RILEVATO** che, stante la sospensione disposta con DDG n.1966 del 27.02.2020 (adottata sulla base del provvedimento di sequestro preventivo in atto), nonché l'interdizione ex art. 45 D. lgs n.231/2001, la Consuleco srl era nelle condizioni di conoscenza sufficienti a garantire la possibilità di presentare proprie osservazioni o note difensive nell'ambito dell'azione amministrativa che ha portato all'adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO** in ragione di quanto sopra e stante la natura degli accertamenti posti a base della presente determinazione non necessario procedere alle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa.

#### DECRETA

per quanto indicato in narrativa

- 1) **Di revocare** la validità e l'efficacia dell'A.I.A. di cui al DDG n. 22556 del 23.12.2008 e s.m.i. (DDG n. 4541 del 15.04.2014 - modifica - e nota prot. n. 354623 del 11.11.2014 - rinnovo ex lege) rilasciata alla Consuleco srl per "Impianto di depurazione e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non" sito in Loc. Muccone, del Comune di Bisignano, **con conseguente chiusura dell'installazione**, ferma restando la continuità delle sole attività proprie del depuratore comunale essenziali alla depurazione delle acque reflue del medesimo Comune;
- 2) **Di disporre** che la revoca di cui al presente atto sostituisce la sospensione già disposta con il DDG n.1966 del 27.02.2020;
- 3) **Di demandare**, confermando quanto già disposto con il provvedimento di sospensione di cui al DDG n.1966 del 27.02.2020, al custode giudiziario nominato in forza del disposto sequestro la segnalazione di possibili rischi di inquinamento o danni all'ambiente e alla salute pubblica derivanti dalla cessazione delle attività dell'impianto, al fine di consentire all'autorità competente, di concerto con gli organi di controllo, la valutazione e l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di ogni altra misura ritenuti idonei allo scopo, con spese e oneri a totale carico del gestore;
- 4) **Di fare espressa riserva**, ove si rendessero necessari lavori di messa in sicurezza dell'impianto o interventi atti ad evitare rischi di inquinamento o danni all'ambiente e alla salute pubblica derivanti da inadempienze verificatesi nella gestione dell'AIA da parte del titolare dell'autorizzazione, la valutazione e l'adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa l'azione in danno della Consuleco srl e, ove ne ricorressero i presupposti, l'escussione della garanzie finanziarie ex lege stipulate per l'esercizio delle attività autorizzate;

- 5) Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR della Calabria o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto.
- 6) **Di disporre** la trasmissione di copia del presente decreto alla Consuleco Srl, al Comune di Bisignano, alla Provincia di Cosenza, all'ASP di Cosenza, al Dipartimento Arpacal di Cosenza, alla Direzione Generale ARPACAL, al Tribunale di Cosenza – Ufficio G.I.P., alla Regione Carabinieri Forestale “Calabria” - Gruppo di Cosenza- Nucleo Investigativo;
- 7) **Di provvedere** alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Sottoscritta dal Funzionario

**STRANGES SANDIE**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**AUGRUSO ANTONIO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**REILLO ORSOLA RENATA M.**

(con firma digitale)